

ACCERTAMENTO

Imprenditori agricoli alla prova delle indagini bancarie

di **Silvio Rivetti**

Seminario di specializzazione

Controlli fiscali nell'agricoltura

Scopri di più

Svolgere le attività di cui all'[articolo 2135, cod. civ.](#), non è sufficiente a **scudere gli imprenditori agricoli dagli accertamenti bancari** e dai relativi meccanismi presuntivi di ricostruzione dei maggiori redditi, esposti alla tassazione ordinaria in assenza di giustificazioni delle **movimentazioni da parte dei contribuenti**.

Sempre due sono i **macro sistemi di norme tributarie** che presiedono alla **tassazione dei soggetti agricoli**.

Il primo, di più immediato riferimento, è costituito dall'insieme delle **norme fiscali sostanziali disciplinanti i redditi agrari e dominicali**, [articoli 32 e ss., Tuir](#), che conducono, in via naturale, alla determinazione su **base forfettaria del reddito ritratto dagli imprenditori agricoli** all'esito dell'attività svolta sui fondi; impiegandosi, allo scopo, le risultanze catastali quali parametri di quantificazione dei redditi stessi. Tale sistema normativo, tuttavia, per quanto sia quello di più ovvia percezione, non compendia in via esclusiva il **tema della redditualità generale dei soggetti agricoli**.

Questi ultimi, infatti, a dispetto della **determinazione su base catastale** dei loro redditi fondiari, restano sempre e comunque esposti all'applicazione del secondo e più ampio **macro sistema di regole fiscali**, applicabili alla **generalità dei contribuenti**: quelle dell'accertamento tributario, per cui gli uffici finanziari hanno sempre la possibilità di individuare, in capo ai soggetti da essi controllati - agricoli inclusi - elementi e indici di capacità patrimoniale anche di **origine induttivo/presuntiva**, o di origine sintetica, che legittimano la tassazione in via ordinaria dei **maggiori redditi così ricostruiti** e non coordinati con quelli dichiarati, quand'anche di **natura agraria e forfettaria**.

In materia, giovi la riflessione sulla pacifica possibilità, come riconosciuta dalla giurisprudenza di Cassazione, di esperire anche nei confronti dell'imprenditore agricolo e del coltivatore diretto le indagini bancarie di cui all'[articolo 32, D.P.R. 600/1973](#), e all'[articolo 51, D.P.R. 633/1972](#), non essendo le stesse limitate ai soli titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, ma risultando esse applicabili alla generalità dei contribuenti (cfr. [Cassazione n.](#)

[29572/2018](#); [Cassazione n. 34704/2019](#)).

In questo quadro, per le recenti sentenze gemelle [Cassazione n. 5529/2025](#), [n. 5527/2025](#) e [n. 5526/2025](#) del 2 marzo 2025, la presunzione legale della disponibilità di maggior reddito, come desumibile dalle risultanze dei conti correnti bancari – compresi quelli facenti capo a soggetti terzi ma collegati all'agricoltore, con conseguente riferibilità a quest'ultimo delle movimentazioni fiscalmente rilevanti (potendo l'Amministrazione finanziaria dimostrare l'effettiva disponibilità, in capo al soggetto controllato, di tali conti, anche presuntivamente, cfr. [Cassazione n. 25663/2022](#), ovvero considerando sufficiente al riguardo l'esistenza di stretti legami familiari, cfr. [Cassazione n. 428/2015](#)) – opera nel senso che i **prelevamenti e versamenti effettuati su tali conti si considerano elementi positivi di reddito** anche per il **soggetto agricolo**; il quale sarà, allora, tenuto, come tutti gli altri contribuenti, a rendere dimostrazione, in forza di prova analitica e non meramente generica, che i **proventi desumibili dalle movimentazioni bancarie contestate non possono essere oggetto di tassazione**, ad esempio, perché riferiti a **operazioni non imponibili**, ovvero perché già considerati nelle dichiarazioni (cfr. [Cassazione n. 13112/2020](#)).

Non è, dunque, bastevole, per l'agricoltore, invocare semplicemente la **propria natura per potersi avvantaggiare**, in sede accertativa o contenziosa, a fronte della ricostruzione delle movimentazioni bancarie come effettuata dagli uffici finanziari, **del più favorevole regime fiscale che gli è proprio**. La giurisprudenza, Cassazione n. 2611/2015, impone inevitabilmente anche a tale soggetto, per quanto privo degli stringenti obblighi contabili paragonabili a quelli delle altre categorie imprenditoriali, di assolvere al **preciso onere probatorio** che la norma presuntiva dell'[articolo 32, D.P.R. 600/1973](#), gli attribuisce, di **rendere prova analitica** sia dal punto di vista della **qualificazione soggettiva** dei rapporti sottostanti, sia della **qualificazione oggettiva della causa degli accrediti**, in merito alla provenienza e alla destinazione delle singole movimentazioni bancarie poste in essere; potendo solo in tale caso disattivarsi la presunzione legale relativa di cui alla norma sopra citata, d'imponibilità delle operazioni non giustificate (presunzione che, proprio perché *"legale"*, non è qualificata e, quindi, prescinde del tutto e a favore del Fisco dai profili valutativi di gravità, precisione e concordanza). In tema, la Cassazione ribadisce in maniera costante non solo che non compete all'Amministrazione finanziaria, bensì al contribuente, **dimostrare che tutte le movimentazioni** che risultano dai rapporti bancari rispecchiano **operazioni riconducibili** (in questo caso, all'attività agricola: cfr. Cassazione n. 21420/2012); ma anche che, nel contesto in esame, non si può neppure elidere il **valore presuntivo dei prelevamenti bancari** ai fini della ricostruzione dei maggiori imponibili.

Per la Suprema Corte, infatti, all'esito della [sentenza n. 228/2014 della Corte Costituzionale](#), solo per i lavori autonomi **non può applicarsi la presunzione per cui i prelievi ingiustificati dai conti correnti bancari sono produttivi di reddito**; mentre tale presunzione è sempre e immediatamente riferibile, unitamente a quella afferente ai versamenti ingiustificati, ai titolari di reddito d'impresa, anche individuale, tra cui sono da annoverarsi pure gli imprenditori agricoli (vedasi, per i principi rilevanti e le implicazioni nell'ambito agricolo, le sentenze gemelle del 17 settembre 2024, [Cassazione n. 25004/2024](#) e [n. 24998/2024](#); nonché [Cassazione n. 34704/2019](#)).



Una conclusione, quest'ultima, che certo blinda a tutto tondo l'operatività della presunzione ex [articolo 32, D.P.R. 600/1973](#); e tuttavia, se è pur vero che il giudice è chiamato a una verifica rigorosa dell'efficacia dimostrativa delle prove fornite dalla parte, riguardanti ogni singola movimentazione bancaria ([Cassazione n. 10480/2018](#)), nondimeno è da chiedersi se lo stesso giudice **non debba anche valutare sulla scorta di quale elemento di prova**, da esibirsi da parte dell'ufficio finanziario ai sensi dell'[articolo 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992](#), la natura dei maggiori redditi **derivanti da tali movimentazioni possa davvero essere ricondotta ad un'attività d'impresa** "ulteriore" ed "effettiva" rispetto a quella agricola ufficiale.